

**INTERVENTI DI MARGINAMENTO DI COMPETENZA REGIONALE NELLE
MACROISOLE FUSINA E NUOVO
PETROLCHIMICO – LOTTO ALCOA – FASE A**

CUP: J77B20000400001 - CIG: 8596118CF8 –

Tender_tender_2248 – RdO rfq_3197

RISPOSTE AI QUESITI DEI CONCORRENTI

QUESITO 1 DEL 25/01/2021

Un concorrente chiede:

La nostra impresa intende partecipare alla gara in RTI da costituire, chiediamo:

- a) Nel caso in cui al sopralluogo venisse il legale rappresentante di una impresa mandante o tecnico incaricato da tutte le imprese, deve avere una delega da parte di tutte le imprese? O basta una delega della capogruppo (firmata solo dalla capogruppo) per nome e per conto di tutte le imprese?
- b) Nel caso in cui venisse il legale rappresentante della capogruppo, deve avere una delega anche di tutte le imprese mandanti?
- c) Deve venire solo UNA persona?

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 DEL 25/01/2021

Quesiti a) e b)

Con riferimento ai primi due quesiti si riporta quanto indicato all'art. 13.1 del Disciplinare: *"In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, **il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori**"*

Pertanto, qualora il concorrente sia un R.T.I., il tecnico che effettuerà il sopralluogo dovrà essere munito delle deleghe da parte di tutte le imprese raggruppande; nel caso in cui tale soggetto sia anche il rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico di una delle imprese, non servirà la delega di quest'ultima ma solo degli altri Operatori Economici in raggruppamento.

Quesito c)

In relazione al terzo quesito si comunica che possono prendere parte al sopralluogo anche più persone di cui il concorrente dovrà comunicare:

- 1) numero e nominativo;
- 2) nominativo dell'azienda/e di cui i suddetti soggetti sono referenti;
- 3) targa del mezzo o dei mezzi dei partecipanti.

QUESITO 2 DEL 26/01/2021

Un concorrente chiede alcune delucidazioni in merito a quanto sotto riportato, con particolare riferimento alla contabilizzazione a corpo delle attività prevista dal progetto esecutivo posto a base di gara:

- Terreno proveniente dagli scavi per l'esecuzione del diaframma, scavi per posa tubazioni, scavi per la realizzazione dei cordoli in c.a., scavi per ala realizzazione dell'opera di presa: mc 37.018; di questa quantità una parte è stata STIMATA che venga conferita in impianti di recupero (art. NP.OA.03_b- Euro/mc 37,00), una parte è stata STIMATA che venga conferita in discarica per rifiuti non pericolosi (Art. NP.OA.03_b – Euro/ton 88 ,00) e una parte è stata STIMATA che venga conferita in discarica per rifiuti pericolosi (Art. NP.OA.02 – Euro/ton 278 ,00). Le quantità effettive e reali da conferire sulle discariche sopra descritte verranno definite a seguito delle analisi chimiche eseguite durante l'esecuzione delle lavorazioni)
- Art. E.05.11.00 Demolizione di manufatti in c.a.: mc 2.083,45; di questa quantità una parte è stata STIMATA che venga conferita in discarica per inerti (art. E.06.06.a- Euro/mc 14,93) e una parte è stata STIMATA che venga conferita in discarica per rifiuti non pericolosi (Art. NP.OA.01 – Euro/ton 114,00). Le quantità effettive e reali da conferire su entrambe le discariche verranno definite a seguito delle analisi chimiche eseguite durante l'esecuzione delle lavorazioni) ;
- Acque derivante dagli agottamenti: mc 2.000,00; la quantità è stata STIMATA e viene compensata con l'art. NP.OA.07 a 65,54 euro/mc;

Sulla base di quanto sopra esposto si evince che prima della effettuazione delle analisi chimiche richieste sulla base delle sole risultanze progettuali, non sarà possibile determinare con esattezza la quantità/percentuale dei rifiuti che dovrà essere imputata a questa o quest'altra tipologia di discarica, con ciò determinando un possibile scompenso economico rispetto a quanto stimato da Codesta Stazione Appaltante.

Ora, attesa l'evidente impossibilità, nel caso di specie, di procedere ad una precisa e dettagliata descrizione delle lavorazioni oggetto del computo (caratteristica peculiare della contabilizzazione a corpo) e giocoforza ad una indeterminatezza nella stima, ci si chiede perché codesta Stazione Appaltante abbia ritenuto di procedere una contabilizzazione a corpo anziché a misura.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 DEL 26/01/2021

In relazione al quesito sopra riportato, si evidenzia che le quantità dei rifiuti elencate dal concorrente sono state determinate mediante caratterizzazioni qualitative e quantitative effettuate prima e durante la redazione del progetto; alle stesse sono stati attribuiti i prezzi unitari calcolati sulla base di specifiche indagini di mercato.

L'art. 130 del Capitolato Speciale Tecnico prevede che l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto sia anche il Produttore dei rifiuti a cui spetta: l'omologa dei rifiuti stessi, ai fini di una loro corretta gestione e smaltimento, nonché la redazione del Piano di campionamento di dettaglio come definito nella relazione sulla gestione delle materie.

Eventuali modifiche alle previsioni progettuali si intendono disciplinate dall'art. 37 c.6 del Capitolato Speciale- Norme Amministrative.

QUESITO 3 DEL 27/01/2021

A seguito delle verifiche eseguite sul progetto posto a base del suddetto procedimento concorsuale, si sono riscontrate delle incongruenze di quantità su talune lavorazioni, nonché totali mancanze di computazione di alcune lavorazioni.

In considerazione di quanto sopra, preso atto della dichiarazione di cui al paragrafo 24.3.3 a pag. 20 del disciplinare, si chiede come il concorrente deve comportarsi nella compilazione della Lista delle Categorie, di cui all'elaborato Lcf-0095, e più specificamente:

- E' ammessa la correzioni delle quantità a seguito verifica?
- E' ammesso introdurre nuove lavorazioni ritenute mancanti ma contenute nel progetto?
- E' ammesso introdurre nuove lavorazioni per effetto delle migliorie tecniche proposte?

Si ritiene che eventuali introduzioni di nuove lavorazioni comportano un inserimento di almeno 1 foglio (Pag. 12 bis, 12 ter) sulla Lista stessa

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 DEL 27/01/2021

Con riferimento al quesito sopra riportato si precisa innanzitutto, che:

- l'appalto è affidato "a corpo" e pertanto ai sensi dell'art.3 c.1 lett dddd del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) *"il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto"*;
- ai sensi dell'art. 24.3.3 del Disciplinare di gara, l'offerta economica dev'esser accompagnata da una dichiarazione nella quale il concorrente asserisce di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo;
- prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha quindi l'obbligo di controllare le voci di prezzo e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- ai sensi dell'art 59 comma 5 bis del Codice dei contratti, nelle prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti;
- per le ragioni sopra rappresentate l'art. 7 del Capitolato Speciale Norme amministrative specifica che il Computo Metrico Estimativo non fa parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali mentre, l'art.6 dello stesso elaborato, in merito all'interpretazione del contratto, aggiunge che: *"in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva"*.

Sulla base di quanto sopra i concorrenti possono tenere conto, nella formulazione della propria offerta da esprimere in termini di ribasso percentuale sull'importo a base di gara, anche di lavorazioni integrative o diverse.

Per quanto attiene invece alle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica, l'art 24.2.1 della lex specialis dispone che *"le proposte migliorative offerte relative ai criteri di seguito descritti non devono comportare alcun onere aggiuntivo alla Stazione Appaltante e quindi verranno considerate a tutti gli effetti ricomprese nel prezzo offerto"*.

La valutazione sull'introduzione di nuove lavorazioni, di qualsivoglia natura, e la eventuale introduzione nell'offerta, rimane nell'esclusiva discrezionalità della società concorrente, e non deve ritenersi indicata o prescritta dalla risposta al presente quesito. Ogni valutazione al riguardo, sarà svolta dalla Commissione di gara.

QUESITO 4 DEL 28/01/2021

Un concorrente chiede di confermare la possibilità di poter applicare alla riduzione del 50% il cumulo della riduzione del 20% sulla cauzione provvisoria.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 DEL 28/01/2021

Con riferimento al quesito sopra riportato si rimanda a quanto indicato all'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti dove si indica espressamente: *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001"*

QUESITO 5 DEL 28/01/2021

Un concorrente chiede, al fine di consentire una accurata e puntuale formulazione dell'offerta economica e tecnica, una proroga di gg. 10 (diconsi giorni dieci) dei relativi termini di presentazione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 DEL 28/01/2021

I termini per la presentazione delle offerte sono indicati all'art. 24 del Disciplinare di Gara e sono stati determinati in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 120 del 11/09/2020

QUESITO 6 DEL 29/01/2021

Un concorrente chiede, nell'ambito della gara di cui all'oggetto, con riferimento all'offerta tecnica e in particolare al Criterio C.2 Organizzazione tecnica-amministrativa che recita "*Verranno analizzati i profili professionali dei tecnici che il concorrente indicherà per la gestione dell'appalto, attraverso l'esame dei curricula.....*" siamo con la presente a chiedere se i curriculum dei profili professionali individuati per l'appalto possano essere allegati alla relazione tecnica e che non vengono computati nel conteggio delle pagine (massimo 40 pagine A4).

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 DEL 29/01/2021

Si conferma che i Curriculum dei professionisti non concorrono alla somma delle pagine costituenti la relazione tecnica di cui al par. 2.4.2. del Disciplinare di Gara

QUESITO 7 DEL 01/02/2021

Un concorrente chiede: nel caso in cui alla costituenda ATI si unisca un'altra impresa, per il sopralluogo che è già stato fissato e per il quale c'è già la delega, come si procede? Viene rilasciata ugualmente l'attestazione di avvenuto sopralluogo anche se manca l'indicazione nella delega di questa ultima impresa?

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 DEL 01/02/2021

Con riferimento al quesito sopra indicato, si precisa che la Stazione Appaltante deve acquisire le deleghe da parte di tutte le imprese riunite, a favore della persona che effettua il sopralluogo.

In alternativa, la nuova impresa che si è aggiunta al R.T.I., dovrà effettuare il sopralluogo per conto proprio, al fine di garantire che tutte le imprese raggruppande abbiano preso visione dello stato dei luoghi.

QUESITO 8 DEL 02/02/2021

Un concorrente chiede :

1. nel caso si intenda partecipare alla presente procedura con una Società COOPTATA si richiede se corretta la predisposizione da parte della COOPTATA della seguente documentazione da inserire nella busta amministrativa:
 - a) Istanza di partecipazione ALLEGATO 1 andando a inserire la dicitura COOPTATA nella forma di partecipazione
 - b) DGUE ALLEGATO 4
 - c) DICH.ART.80 ALLEGATO 5
 - d) DICH.COPIA CONFORME SOA/ISO/ISCRIZIONE W.L.
 - e) PROPRIA COMPONENTE PASSOE

Nell'ALLEGATO 3 l'RTI andrà a specificare la quota lavori assegnati.

2. Si richiede se la società COOPTATA possa sottoscrivere OFFERTA ECONOMICA E TECNICA.
3. Nel disciplinare a pag.18, punto 11) è richiesto lo schema di contratto firmato in ogni foglio in segno di accettazione. Tale pratica è impossibile con l'applicazione della firma digitale. Come si deve procedere? E' necessario la firma olografa oltre quella digitale?

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 DEL 02/02/2021

Si fa seguito al quesito n.8 rappresentando che:

- in riferimento al quesito n.1 si conferma quanto indicato dal concorrente;
- in riferimento al quesito n.2 si conferma quanto indicato dal concorrente precisando che:

secondo avviso della Giurisprudenza amministrativa, in tema di pubblici appalti, l'avvenuta sottoscrizione di domanda di partecipazione, offerta economica e garanzia fideiussoria, anche da parte dell'impresa cooptata, non è idonea a mutare il regime di partecipazione alla gara dichiarato dalle altre imprese, potendo, tale circostanza, interpretarsi come una forma di particolare scrupolo osservato nel predisporre la richiesta di ammissione alla procedura. Una siffatta domanda potrebbe essere giustificata dalla formulazione del disciplinare di gara, che non distingue, quanto alle modalità di presentazione della domanda di ammissione, dell'offerta economica e della garanzia per la partecipazione, tra raggruppamenti fra imprese tutte concorrenti e raggruppamenti in cooptazione, nei quali, per costante giurisprudenza, il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente prima e di contraente poi.

- in riferimento al quesito n.3 si precisa che:
La firma digitale apposta sulla pagina di un documento è valida per tutte le pagine di quel medesimo documento.

QUESITO 9 DEL 03/02/2021

Un concorrente chiede se per partecipare alla procedura in RTI da costituire, tutti i componenti del raggruppamento devono essere iscritti al portale di Viveracqua, o se è sufficiente l'iscrizione della Capogruppo.

RISPOSTA al QUESITO n.9 DEL 03/02/2021

Con riferimento al quesito n.9 si precisa che è sufficiente l'iscrizione della sola Capogruppo